

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 711 del 13 maggio 2014

Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 19. Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Costituzione di specifica gestione del Fondo Regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA, per le operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Consorzi di garanzia collettiva fidi afferenti al Settore Primario e definizione delle disposizioni operative.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si dispone la costituzione di una specifica gestione del Fondo di Garanzia di cui alla L.R. 19/2004 per le operazioni di riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi a favore delle imprese agricole e la definizione delle conseguenti disposizioni operative elaborate in stretta collaborazione con Veneto Sviluppo S.p.A. e concordate con il sistema dei Consorzi di garanzia collettiva fidi e bancario.

L'operatività del Fondo a favore delle imprese del settore primario riguarda la riassicurazione per le seguenti operazioni di finanziamento erogate dal sistema bancario:

- 1) Linea A: Sostegno delle linee a breve termine;
- 2) Linea B: Sostegno ad operazioni di finanziamento;
- 3) Linea C: Sostegno al credito ipotecario. Costituita da due Sottolinee:

C1: Operazioni agevolate di Riassicurazione a sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti effettuati dalle imprese esclusivamente per la produzione primaria dei prodotti agricoli

C2: Operazioni agevolate di Riassicurazione a sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti effettuati dalle imprese agricole esclusivamente per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'ammissione alle operazioni agevolate di Riassicurazione può essere richiesta dai Garanti, nell'interesse delle PMI, nell'ambito dei Regolamenti "de minimis" (Reg. UE n. 1407/2013 e Reg. UE n. 1408/2013).

Estremi dei principali documenti:

Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, articolo 2, comma 1; Deliberazioni della Giunta Regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 1116 del 26 luglio 2011, n. 714 del 14 maggio 2013 e n. 903 del 4 giugno 2013; Legge regionale 11 e 12 del 2 aprile 2014; Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/CR del 4 aprile 2014; parere n. 512 del 30/04/2014 della IV Commissione consiliare.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

L'articolo 2, comma 1, della Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, prevede, tra gli interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI), la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

Con Deliberazione n. 4333 del 30 dicembre 2005, in considerazione del ruolo svolto dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA nel sostenere la richiesta di supporto finanziario proveniente dal mondo produttivo veneto, nonché sulla base dell'esperienza maturata nella gestione di analoghe iniziative, la Giunta Regionale ha costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., Intermediario Finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), un fondo di controgaranzia in favore dei Consorzi Fidi costituiti fra piccole e medie imprese limitatamente ai settori produttivi extra agricoli.

Con una serie di provvedimenti deliberativi successivi, la Giunta regionale ha rivisto la dotazione iniziale del Fondo definendone le disposizioni operative e gli ambiti di operatività.

In tal senso, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 714 del 14 maggio 2013, successivamente rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 4 giugno 2013, si è provveduto a una estensione dell'operatività del Fondo Regionale di Garanzia prevedendo operazioni di Riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, alle PMI.

Sulla base dell'esperienza maturata nel settore da parte della finanziaria regionale e considerato il perdurare della congiuntura economica negativa che investe anche le imprese del settore primario, il Consiglio Regionale, con risoluzione n. 65 approvata

in data 27/12/2013, ha impegnato la Giunta Regionale ad attivare, anche per le piccole e medie imprese operanti in agricoltura, la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dalle operazioni di riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi, impegnandosi a stanziare una specifica dotazione di bilancio al fine di dare avvio alla citata operatività.

Con legge finanziaria (L.R. 11 del 2 aprile 2014) e il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 (L.R. 12 del 2 aprile 2014), il Consiglio regionale ha, pertanto, autorizzato la Giunta regionale a definire le modalità operative per l'attivazione di operazioni di garanzia e controgaranzia a favore delle imprese operanti nel settore primario a valere sul Fondo di Garanzia di cui alla Lr 13 agosto 2004, n. 19, art. 2, comma 1, effettuando uno stanziamento, per l'operatività del Fondo a sostegno del settore, pari a € 2.000.000,00 sul capitolo 102112 dell'UPB 0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale".

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende dare adempimento a quanto sopra esposto mediante la costituzione di una specifica gestione del Fondo di Garanzia di cui alla L.R. 19/2004 per le operazioni di riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi a favore delle imprese agricole e la definizione delle conseguenti disposizioni operative elaborate in stretta collaborazione con Veneto Sviluppo S.p.A. e concordate con il sistema dei Consorzi di garanzia collettiva fidi e bancario.

In relazione a quanto sopra enunciato, la specifica gestione per il settore primario del Fondo Regionale di Garanzia prevede l'operatività a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento erogate dal sistema bancario:

- 1) Linea A: Sostegno delle linee a breve termine;
- 2) Linea B: Sostegno ad operazioni di finanziamento;
- 3) Linea C: Sostegno al credito ipotecario. Costituita da due Sottolinee:

C1: Operazioni agevolate di Riassicurazione a sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti effettuati dalle imprese esclusivamente per la produzione primaria dei prodotti agricoli

C2: Operazioni agevolate di Riassicurazione a sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti effettuati dalle imprese agricole esclusivamente per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'ammissione alle operazioni agevolate di Riassicurazione può essere richiesta dai Garanti, nell'interesse delle PMI, esclusivamente nell'ambito dei Regolamenti "de minimis" (Reg. UE n. 1407/2013 e Reg. UE n. 1408/2013). Ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. UE 1408/2013 le operazioni di riassicurazione afferenti alle Linee A, B, C (Sottolinea C1). Ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. 1407/2013 le operazioni di riassicurazione afferenti alla Linea C (Sottolinea C2).

L'intervento del Fondo regionale di garanzia si esplica in forma di riassicurazione nella misura dell'80% dell'importo delle singole garanzie concesse alle PMI agricole dai Confidi, con un "cap" pari al 6%, per tutte le linee. La singola garanzia rilasciata dal Confidi è pari al 50% dell'operazione bancaria relativa, per le linee A e B, mentre è del 30% per la linea C.

L'importo massimo delle operazioni bancarie riassicurabili per impresa varia da 280.000 a 460.000 € a seconda della linea e delle combinazioni di utilizzo delle stesse.

Il beneficio principale di cui possono godere le PMI agricole venete consiste, sostanzialmente, in un più facile accesso al credito bancario.

Le procedure operative sono improntate alla massima celerità, anche grazie all'attività di verifica dei requisiti di ammissibilità delle operazioni in capo ai Confidi.

Le Disposizioni Operative, **Allegato A** al presente provvedimento, predisposte, come già evidenziato, anche grazie al contributo di Veneto Sviluppo SpA e del sistema dei Confidi e di quello bancario, individuano i soggetti, evidenziano ruoli e funzioni, regolano l'accesso e la gestione della strumentazione individuata con la presente deliberazione.

L'**Allegato B** al presente provvedimento approva lo schema di convenzione fra Regione del Veneto, Veneto Sviluppo SpA ed i Confidi per la attivazione della strumentazione di cui trattasi.

Si propone, infine, di dare atto che, al successivo impegno delle risorse provvederà, con propri atti, il Direttore della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 102112 del bilancio 2014 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, articolo 2, comma 1;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 1116 del 26 luglio 2011, n. 714 del 14 maggio 2013 e n. 903 del 4 giugno 2013;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 65 approvata in data 27/12/2013;

Visto l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Viste le Leggi regionali n. 11 e n. 12 del 2 aprile 2014;

Visto l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19.

Visto il parere n. 521 con cui la Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 30/04/2014, si è espressa favorevolmente, senza modifiche, sul testo della deliberazione n. 27/CR del 04/04/2014.

delibera

1. di costituire presso Veneto Sviluppo S.p.A., una specifica gestione del Fondo di Garanzia istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005 in applicazione della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, articolo 2, comma 1 lettera c), per le operazioni di riassicurazione di garanzie a prima richiesta prestate dai Confidi a favore delle imprese agricole;
2. di approvare le Disposizioni Operative, **Allegato A**, che individuano i soggetti, evidenziano ruoli e funzioni, regolano l'accesso e la gestione della strumentazione individuata al punto 1 del deliberato;
3. di approvare lo schema di convenzione, **Allegato B**, tra la Regione del Veneto, Veneto Sviluppo SpA ed i Confidi;
4. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvederà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
5. di dare atto che, al successivo impegno delle risorse provvederà, con propri atti, il Direttore della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 102112 del bilancio 2014 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale";
6. di incaricare la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.